

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona dall'1.1.2025, come da DGRV n. 1471/2024, si è dotata di misure analoghe per la copertura della responsabilità civile verso terzi per le attività e prestazioni consentite dall'ordinamento, come previsto dall'art. 10 comma 1 della Legge n. 24/2017 (Legge Gelli Bianco).

Ciò significa che le Aziende del SSR veneto sono in regime di auto-ritenzione del rischio per responsabilità civile in ambito sanitario, e che le richieste di risarcimento pervenute all'Azienda in relazione alle sue attività istituzionali vengono gestite - a seconda del valore della richiesta - dagli uffici aziendali e/o dagli uffici di Azienda Zero, e la eventuale liquidazione, se riconosciuta dagli organi preposti, è a carico dell'Azienda, con obbligo di segnalazione alla Corte dei Conti.

Il professionista dovrà provvedere ad acquisire una polizza RC professionale per colpa grave (ex art. 10 comma 3 della Legge n. 24 del 08.03.2017 e DM n. 232/2023 art. 4, comma 2), con massimale stabilito in almeno 1 o 2 milioni, a seconda della tipologia di rischio connesso all'attività sanitaria espletata.

Si allegano i riferimenti normativi citati (L. 24/2017 s.m.i. - DM 232/2023 - DGRV 1471/2024) per completezza di informazione